

IL CONSIGLIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, della nota integrativa e dei relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 402 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 10 gennaio 2025, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria- Rettifica", immediatamente eseguibile;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026", esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- Il Comune di Pordenone nel 2002 ha appaltato i lavori per la realizzazione di un parcheggio multipiano in un'area di proprietà comunale. L'esecuzione dei lavori ha provocato danni ad un limitrofo fabbricato di proprietà di terzi, i quali hanno convenuto in giudizio il Comune e l'impresa appaltatrice per chiederne la solidale condanna al risarcimento;
- Il Tribunale di Pordenone, giusta sentenza n. 338/2011, ha accolto la domanda e condannato l'Amministrazione comunale e l'impresa esecutrice, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni quantificati in € 567.320, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio;
- La sentenza di primo grado è stata impugnata sia dal Comune di Pordenone che dalla impresa appaltatrice avanti alla Corte d'Appello di Trieste la quale, con sentenza n. 763/2013, ha integralmente rigettato l'appello dell'impresa e, in parziale accoglimento di quello svolto dal Comune, ha accolto la domanda di manleva proposta dall'Amministrazione nei confronti dell'appaltatrice, condannandola a tenere indenne il Comune di tutte le somme versate in favore dei terzi danneggiati in esecuzione della pronuncia di primo e di secondo grado;
- La sentenza d'appello è stata impugnata avanti la Corte di Cassazione dall'impresa appaltatrice solamente nei confronti del Comune di Pordenone;
- La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.7553/2018, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Trieste e rinviato il processo avanti alla medesima Corte triestina, in diversa composizione, per un nuovo esame della sola domanda di manleva proposta dal Comune di Pordenone nei confronti dell'impresa appaltatrice;
- Il giudizio di rinvio si è concluso con sentenza n. 307/2019, con la quale la Corte d'Appello di Trieste ha rigettato la domanda di manleva proposta dal Comune di Pordenone nei confronti dell'appaltatrice, condannando l'Amministrazione alla restituzione della somma di € 369.280,20 oltre interessi legali, e compensando per metà le spese del giudizio di cassazione e di rinvio;

- Contro tale sentenza il Comune di Pordenone ha proposto impugnazione e la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35050/2024 pubblicata il 30/12/2024, ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione condannandola al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, così come si seguito specificato:

compensi	€ 5.000,00
spese generali al 15% su € 5.000,00	€ 750,00
cassa previdenza avvocati 4% su €5.750,00	€ 230,00
<u>Totale</u>	<u>€ 6.180,00</u>
Esborsi	€ 200,00
<u>Totale complessivo</u>	<u>€ 6.380,00</u>

Nell'ordinanza n. 35050/2024 si dà anche atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Comune di Pordenone, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso. Il Comune di Pordenone è pertanto tenuto a corrispondere all'Erario la somma di € 2.428,00;

Precisato, pertanto, che la somma da corrispondere in esecuzione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.35050/2024 ammonta a complessivi € 8.808,00 così dettagliati:

- € 6.380,00 per le spese di lite del giudizio di legittimità, da corrispondere alla controparte,
- € 2.428,00 a titolo di ulteriore contributo unificato da versare all'Erario;

Visto l'articolo 194, comma 1), lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita:

*"1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive..."*;

Considerato, pertanto, che la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e/o ordinanze esecutive costituisce atto dovuto e vincolato, non potendo l'Ente condannato sottrarsi legittimamente all'obbligo di ottemperarvi, e che la stessa è finalizzata a ricondurre al sistema di bilancio gli effetti finanziari della decisione giudiziale;

Richiamato l'articolo 40 del Regolamento di Contabilità che dispone che ciascun servizio provveda alla predisposizione degli atti per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

Ritenuto quindi di provvedere, secondo le citate disposizioni, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sopra riportata ordinanza della Corte di Cassazione n. 35050/2024, al fine di non incorrere in ulteriore aggravio di spese;

Dato atto che la spesa di € 6.380,00 trova copertura al capitolo 1111001 "Rimborso spese di lite" e che quella di € 2.428,00 trova copertura al cap. 1111205 "Imposte tasse e diritti diversi";

Preso atto che l'argomento è stato trattato dalla competente Commissione Consiliare 1^ "Bilancio e Programmazione";

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett b), n.6) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.21, al fine di dare tempestiva esecuzione all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 35050/2024, pubblicata in data 30/12/2024;

Con votazione

DELIBERA

per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € **8.808,00** (di cui € 6.380,00 per spese di lite ed € 2.428,00 per contributo unificato), conseguente all'ordinanza della Corte di Cassazione n.35050/2024, pubblicata in data 30/12/2024, al fine di non incorrere in ulteriore aggravio di spese;
2. di dare atto che la spesa di € 6.380,00 trova copertura al capitolo 1111001 "Rimborso spese di lite" e che la spesa di € 2.428,00 trova copertura al capitolo 1111205 "Imposte tasse e diritti diversi;
3. di dare atto che con successivi provvedimenti del responsabile del servizio competente si procederà alla liquidazione delle somme suddette;
4. di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti ai sensi della vigente normativa.

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Il presente atto è firmato digitalmente e conservato in apposito archivio informatico.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BRESSAN FULVIA

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 06/02/2025 09:51:51